

**Direzione Cultura e Sport
Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi**

AVVISO PUBBLICO

**per la selezione di proposte progettuali e l'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di
eventi organizzati nell'ambito della rassegna culturale "Estate Fiorentina 2026"**

Co-finanziamento PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 – Priorità 7 Rigenerazione urbana - Azione 5.1.1 -
codice locale progetto FI7.5.1.1.c "Contributi per la valorizzazione dell'economia fiorentina e della cultura diffusa" –
"ESTATE FIORENTINA 2026"
CUP H14J23000770006

INDICE

Premessa.....	3
Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'Avviso.....	3
Articolo 2 - Articolazione della rassegna “Estate Fiorentina 2026”	4
Articolo 3 –Tipologia di interventi oggetto di selezione.....	5
Articolo 4 - Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva.....	7
Articolo 5 - Dotazione finanziaria e importo del contributo economico.....	9
Articolo 6 - Determinazione del contributo.....	11
Articolo 7 - Periodo di realizzazione dei progetti, periodo di eleggibilità della spesa e termine di rendicontazione	12
Articolo 8 – Altre agevolazioni.....	12
Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione.....	13
Articolo 10 - Documentazione a corredo della domanda.....	14
Articolo 11 - Spese ammissibili.....	17
Articolo 12 - Voci di entrata.....	22
Articolo 13 – Processo di verifica e di valutazione delle proposte culturali.....	23
Articolo 14 - Criteri di valutazione e metodo di attribuzione dei punteggi.....	24
Articolo 15 - Pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione.....	27
Articolo 16 - Atto di adesione e obbligo del soggetto assegnatario.....	28
Articolo 17 – Obblighi di comunicazione.....	30
Articolo 18 - Variazioni ai progetti finanziati.....	30
Articolo 19 - Sponsorizzazioni.....	32
Articolo 20 - Rendicontazione dei progetti.....	33
Articolo 21- Decadenza, revoca e rimodulazione del contributo.....	35
Articolo 22 -- Modalità di erogazione del contributo.....	36
Articolo 23 - Garanzia fideiussoria.....	36
Articolo 24 - Informativa trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento.....	37
Articolo 25 --Pubblicità e informazioni.....	38
Articolo 26 - Norme di rinvio e foro competente.....	38

Premessa

Il presente avviso prevede l'assegnazione **di contributi economici ed agevolazioni** per gli eventi che saranno selezionati per la rassegna **“Estate Fiorentina 2026”**, finanziata per l'annualità 2026, attraverso una procedura valutativa, con risorse in assegnazione dal Piano Operativo Città di Firenze - PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e da risorse derivanti dal bilancio comunale e da eventuali sponsorizzazioni finanziarie.

La base giuridica di riferimento è la legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, in particolare l'art. 12 - *Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*, secondo i criteri e le modalità predeterminati con il presente atto.

Articolo 1 - Finalità e oggetto dell'Avviso

1. L'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta n. 73 del 12.03.2026, qui interamente richiamata, ha determinato le linee di indirizzo per la realizzazione della rassegna: **“Estate Fiorentina 2026”**, da svolgersi **dal 1° giugno al 30 settembre 2026**.

2. Per i progetti selezionati mediante il presente avviso sono previste forme di sostegno economico e di agevolazione che mirano a realizzare le finalità di seguito rappresentate e secondo la disciplina contenuta nel presente atto.

3. Nell'ambito della politica di coesione dell'Unione Europea è stato previsto il Programma Nazionale Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027, che si inserisce nel quadro delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delineate nell'Accordo di Partenariato (AP) 2021-2027 adottato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 del 15.7.2022. In esecuzione dello stesso, con Delibera di Giunta Comunale n. 408 del 5/9/2023 avente ad oggetto *“Programma Nazionale PN METRO PLUS e CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027: approvazione Piano Operativo Città di Firenze”* è stato approvato il Piano Operativo proposto dalla Città di Firenze, trasmesso all'Autorità di Gestione in data 02/10/2023, contenente la descrizione dei progetti che saranno realizzati, aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 571 del 31/12/2024 di presa d'atto e conferma del Piano Operativo Città di Firenze nell'ambito del PN Metro Plus 2021-2027 e da ultimo con Deliberazione di Giunta n. 553 del 31/12/2025.

Nell'ambito della Priorità 7 – Rigenerazione urbana - Azione 5.1.1 - del Piano operativo summenzionato, è prevista l'operazione codice locale progetto FI7.5.1.1.c *“Contributi per la valorizzazione dell'economia fiorentina e della cultura diffusa”* per complessivi € 3.417.546,77, al netto della quota di flessibilità, proposta per il finanziamento con relativi trasferimenti da parte dell'Autorità di Gestione. La summenzionata operazione, riprendendo e capitalizzando quanto attuato nel PON Metro 2014-2020 con le risorse aggiuntive React-EU, mira a rafforzare la sinergia territoriale e a valorizzare l'economia fiorentina e la cultura diffusa, attraverso l'organizzazione di rassegne multidisciplinari, grazie a istituzioni, enti, fondazioni e associazioni che operano in città nel campo culturale, artistico e dello spettacolo, riconoscendo a tali soggetti il ruolo di valorizzatori nelle attività di sviluppo e promozione della socialità legata alla

aggregazione culturale diffusa della cittadinanza, contribuendo così anche alla valorizzazione dell'economia locale.

4. Tutti gli oneri di gestione e realizzazione, diretti e indiretti, delle iniziative di cui al presente Avviso saranno a carico dei soggetti organizzatori, i quali dovranno garantire la totale copertura dei costi necessari per la realizzazione delle attività; il Comune non è il soggetto organizzatore e né responsabile delle attività proposte a seguito del presente Avviso, che rimangono in totale ed esclusiva responsabilità del soggetto selezionato, che nulla potrà pretendere nei confronti dell'Amministrazione comunale anche in tema di oneri e servizi diretti o indiretti alla gestione e alla realizzazione delle attività proposte.

5. Il presente Avviso non vincola l'Amministrazione comunale, la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento a qualsiasi titolo a favore dei partecipanti.

6. In ossequio al principio del divieto del doppio finanziamento, nella proposta progettuale non dovranno essere inserite attività culturali e iniziative già finanziate a qualunque titolo dal Comune di Firenze, ivi comprese attività per le quali siano previsti corrispettivi a fronte di prestazioni di servizi o agevolazioni che non comportano un pagamento in denaro, in modo particolare e non esaustivo:

- a i programmi e le attività presentate e/o che si intendono presentare ai fini del riconoscimento dell'abbattimento del canone di concessione per l'utilizzo di immobili di proprietà comunale ai sensi del Regolamento sui beni immobili del Comune di Firenze approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 2017/C/0033 del 5 giugno 2017;
- b i programmi e le attività culturali che si intendono realizzare in qualità di assegnatario di beni immobili comunali o di "spazi estivi culturali", per i quali è applicato l'abbattimento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dell'80% ai sensi dell'art. 25, comma 7, del vigente Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico;
- c i progetti e le attività finanziate o che saranno finanziate con contributi economici dalla Direzione Cultura e Sport;
- d i progetti già approvati e finanziati nell'ambito dei contributi culturali triennali 2024-2026 di cui alla determinazione dirigenziale n. 3970/2024.

Articolo 2 - Articolazione della rassegna "Estate Fiorentina 2026"

- 1. La rassegna **"Estate Fiorentina 2026"** è articolata in eventi culturali e artistici diffusi, grandi eventi tematici, festival o grandi rassegne.
- 2. Con il presente avviso saranno selezionati gli eventi rientranti nelle seguenti Sezioni:
 - **Sezione A** - Eventi culturali ed artistici diffusi con ingresso gratuito, da realizzarsi nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2026;

1.a *Sottosezione A.1- progetti di piccola dimensione;*

1.b *Sottosezione A.2 - progetti di media dimensione;*

- **Sezione B** - Eventi culturali ed artistici diffusi con ingresso a pagamento, da realizzarsi nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2026:

1.c *Sottosezione B.1- progetti di piccola dimensione;*

1.d *Sottosezione B.2 - progetti di media dimensione;*

- **Sezione C** - Grandi eventi tematici con ingresso gratuito, da realizzarsi nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2026;

3. Per la **Sezione D – Festival o Grandi Rassegne**, sia a ingresso gratuito sia a pagamento, si comunica che, in linea con la facoltà di rinnovo prevista dalla Deliberazione di Giunta n. 105/2025, l'Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta n. 73/2026, ha disposto la conferma delle assegnazioni di contributo già attribuite ai soggetti con Determinazione dirigenziale n. 3869/2025 per il biennio 2026-2027. L'assunzione dei relativi impegni di spesa sarà adottata con successivo atto dirigenziale, previa acquisizione della disponibilità del soggetto, del suo impegno a non presentare candidatura alla presente selezione, nonché all'esito positivo dell'istruttoria finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

Articolo 3 –Tipologia di interventi oggetto di selezione

Sono ammissibili le seguenti tipologie di interventi; il mancato rispetto delle condizioni che seguono, comporta l'inammissibilità della proposta progettuale presentata:

1. Sezione A - Eventi culturali ed artistici diffusi con ingresso gratuito: saranno finanziate proposte progettuali che dovranno avere ingresso aperto al pubblico e gratuito, non presentare bigliettazione neppure indiretta, né altri elementi commerciali (come prevista dal successivo articolo 12 co. 4)¹, da realizzarsi nel periodo compreso fra 1° giugno e il 30 settembre 2026, che garantiscano il carattere e l'originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e valorizzino vari luoghi della città, anche quelli meno centrali o comunque normalmente meno frequentati da fiorentini e/o turisti.

La Sezione A è ripartita nelle seguenti sottosezioni:

- **A.1 per i progetti di piccola dimensione** il cui costo totale è contenuto entro 8.750,00 euro;

- **A.2 per i progetti di media dimensione**, il cui costo totale è superiore a 8.750,00 euro.

2. Sezione B - Eventi culturali ed artistici diffusi con ingresso a pagamento: progetti da realizzarsi nel periodo compreso fra 1° giugno e il 30 settembre 2026, che saranno finanziati qualora si renderanno disponibili apposite

¹Per i progetti finanziati nelle **Sezioni A e C** – che riguardano eventi gratuiti per il pubblico - stante il divieto di bigliettazione anche indiretta, non sono ammissibili entrate relative a somme incassate nel corso della realizzazione del progetto culturale, anche se derivanti da crowdfunding, merchandising, incassi da servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, nonché da quote associative, che si presumono richieste al pubblico quale condizione per partecipare alla fruizione dell'evento.

risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni, e che garantiscano il carattere e l'originalità multidisciplinare della kermesse fiorentina e valorizzino vari luoghi della città, anche quelli meno centrali o comunque normalmente meno frequentati da fiorentini e/o turisti.

La Sezione B è ripartita nelle seguenti sottosezioni:

- **B.1 per i progetti di piccola dimensione** il cui costo totale è contenuto entro 8.750,00 euro;

- **B.2 per i progetti di media dimensione**, il cui costo totale è superiore a 8.750,00 euro.

Fermo restando il permanere dell'alea di rischio, nel caso in cui non vi fossero sponsorizzazioni né integrazione di ulteriori risorse, sarà comunque possibile per i soggetti selezionati, e inseriti nel palinsesto dell'Estate Fiorentina, avvalersi delle ulteriori misure agevolative previste dall'art. 8.

3. Sezione C – grandi eventi tematici con ingresso gratuito: saranno finanziate n. 6 proposte progettuali che dovranno avere ingresso aperto al pubblico e gratuito, non presentare bigliettazione neppure indiretta (come prevista dal successivo articolo 12 co.4²) ed avere respiro nazionale e/o internazionale, di particolare prestigio e di elevata qualità culturale/artistica, **da realizzarsi nel periodo compreso fra 1° giugno e il 30 settembre 2026**, una per ognuna delle aree tematiche di seguito riportate. In linea con quanto stabilito con deliberazione di Giunta comunale n. 73/2026 le progettualità di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 4) sono inserite in una programmazione di durata triennale (2026-2027-2028), al fine di favorire la stabilizzazione dell'offerta culturale, il sostegno della complessità gestionale e la programmazione di lungo periodo, fermo restando le disponibilità annuali delle risorse. I contributi massimi indicati si intendono riferiti a ciascuna annualità:

1) **“La Gaberiana”**, quarta edizione: manifestazione diffusa nel Quartiere 4-Isolotto, dedicata a Giorgio Gaber, da svolgersi principalmente nella Piazza Gaber e in altri luoghi del Quartiere indicativamente nel mese di luglio; le iniziative proposte dovranno comprendere spettacoli, incontri o talk con artisti e personaggi di primo piano della scena culturale italiana, in grado di attrarre e coinvolgere pubblico di ogni fascia di età. Contributo economico annuo massimo euro 80.000,00,

2) **“Le Piazze dei Libri”**, quinta edizione – manifestazione diffusa dedicata alla promozione della lettura con presentazioni di libri, dibattiti, reading, incontri con gli autori, da realizzarsi indicativamente nella prima quindicina del mese di giugno con il coinvolgimento del maggior numero di librerie; la rassegna dovrà svolgersi in almeno due luoghi del centro storico per una durata minima di 4 giorni, garantendo in ciascun luogo di svolgimento almeno due eventi al giorno. Contributo economico annuo massimo euro 50.000,00,

3) **“In Chiostri”** terza edizione della rassegna multidisciplinare diffusa: eventi e iniziative in grado di valorizzare sagrati, chiostri e altri spazi dei luoghi di culto e/o luoghi di cultura monumentali nel contesto cittadino; la proposta progettuale dovrà prevedere attività performative, ispirate a testi letterari o poetici in

²Per i progetti finanziati nelle **Sezioni A e C** – che riguardano eventi gratuiti per il pubblico - stante il divieto di bigliettazione anche indiretta, non sono ammissibili entrate relative a somme incassate nel corso della realizzazione del progetto culturale, anche se derivanti da crowdfunding, merchandising, incassi da servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, nonché da quote associative, che si presumono richieste al pubblico quale condizione per partecipare alla fruizione dell'evento.

coerenza con gli stessi luoghi, mediante il coinvolgimento del pubblico, stimolando gli spettatori alla riflessione su tematiche di attualità. Contributo economico annuo massimo euro 50.000,00,

4) **“Risonanze periferiche”**, progetto multidisciplinare aperto alle sperimentazioni e alle contaminazioni di molteplici espressioni culturali (performance, musica, danza, workshop, laboratori etc.) che rappresenti un momento di condivisione collettiva di esperienze e che possa offrire uno spazio di libera espressione delle realtà giovanili attive sul territorio, finalizzato alla valorizzazione di una area periferica della città. Contributo economico annuo massimo euro 100.000,00;

5) **“Crossover 80”**, rassegna diffusa in grado di ricreare, attraverso una serie di eventi culturali e artistici, atmosfere e suggestioni della new wave anni’80, rievocando, anche con esposizioni, la creatività fiorentina di quel decennio che coinvolse la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, la moda e altre espressioni artistiche della città. Contributo economico massimo euro 80.000,00;

6) **“Costruiamo la Pace”**, eventi incentrati su musica, poesia e dibattiti inseguendo il sogno della pace, con artisti di primo piano ed emergenti della scena culturale internazionale e italiana in un’ottica di cultura diffusa da realizzarsi presso il Parco delle Cascine. Contributo economico massimo euro 100.000,00.

I progetti che saranno selezionati per i tematismi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) potranno beneficiare del rinnovo delle assegnazioni per le annualità 2027 e 2028 fermo restando, la disponibilità delle risorse, nonché il mantenimento delle caratteristiche progettuali e il costo totale del progetto, al fine di salvaguardare le valutazioni effettuate dalla Commissione tecnica.

Articolo 4 - Tipologia di soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità soggettiva

1. Possono presentare domanda di partecipazione per le **Sezioni A e B - rassegna “Estate Fiorentina 2026”**: enti e associazioni con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, quali *associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 Codice civile), associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali* che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero.
2. Possono presentare domanda di partecipazione per la **Sezione C – rassegna “Estate Fiorentina 2026”**: enti e associazioni con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, quali *associazioni culturali, enti no profit pubblici e privati, società cooperative a mutualità prevalente (art. 2512 Codice civile), associazioni di promozione sociale, di volontariato e imprese sociali* che operano nel settore culturale e ricreativo del tempo libero, con competenza almeno triennale maturata nell’ultimo decennio (2016-2025), in materia di organizzazione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Si specifica che per configurare un anno di esperienza è sufficiente aver operato per un periodo superiore ai sei mesi, in considerazione della durata infrannuale di numerosi eventi culturali, che possono rappresentare, per numerosi operatori culturali, gli unici eventi organizzati nel corso di una annualità.
3. Per tutte le Sezioni è consentita la partecipazione in forma singola o associata tra soggetti appartenenti alle categorie di cui ai commi precedenti, mediante stipula di una scrittura privata per la costituzione di una associazione temporanea

di scopo, di seguito A.T.S., con mandato collettivo speciale di rappresentanza ex art. 1704 c.c. in favore del soggetto capofila, finalizzata alla presentazione della proposta progettuale e all'attuazione del progetto.

4. Nel caso di partecipazione in forma associata, il soggetto capofila ha il compito di assumere: il mandato di presentazione della proposta progettuale, la responsabilità e il coordinamento della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla scadenza del progetto, la sottoscrizione in nome e per conto dell'associazione degli atti necessari per la realizzazione del progetto, la responsabilità e il coordinamento organizzativo e amministrativo generale, la potestà di incassare le somme erogate dal Comune di Firenze, il versamento degli importi di competenza agli altri componenti dell'A.T.S. e la comunicazione di tali versamenti al Comune di Firenze.

5. I componenti dell'A.T.S. si obbligano tra di loro e verso il Comune di Firenze, per l'attuazione delle attività di propria competenza, dettagliatamente indicate nella scrittura privata, in autonomia gestionale ed operativa, concordando e coordinando la propria attività con quella degli altri aderenti.

6. Per la Sezione C, in caso di partecipazione in forma associata, si precisa che il requisito di cui al comma 2 – relativo alla competenza - dovrà essere posseduto almeno dal soggetto capofila.

7. I soggetti concorrenti o, in caso di partecipazione in A.T.S., ciascun componente del raggruppamento, non devono trovarsi in nessuna situazione che impedisca di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle norme vigenti e devono essere, inoltre, in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assistenziali, se dovuti. Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 94 del Decreto Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

8. Ciascun soggetto concorrente potrà presentare un'unica domanda di partecipazione a valere sulla Sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito, Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, Sezione C - grandi eventi tematici con ingresso gratuito, dedicate alla rassegna "Estate Fiorentina 2026", al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti proponenti.

9. Non è consentita:

- a la partecipazione in più di una A.T.S.,
- b la partecipazione in forma singola per i soggetti che partecipano in A.T.S.,
- c la partecipazione in A.T.S. per i concorrenti che partecipano in forma singola.
- d la partecipazione dei soggetti che si sono impegnati a non candidarsi alla selezione, in forza di quanto previsto all'art. 2 comma 3 del presente avviso.

10. Il possesso dei requisiti soggettivi sopra indicati, dovrà essere garantito:

- in fase di presentazione della proposta progettuale, a pena di inammissibilità;
- in fase di attuazione del progetto e fino all'erogazione del contributo, a pena di revoca dello stesso, come previsto dall'art. 21.

Articolo 5 - Dotazione finanziaria e importo del contributo economico

1. La dotazione finanziaria disponibile per gli eventi con ingresso gratuito per il pubblico, che saranno selezionati con il presente avviso ed appartenenti alle **Sezioni A e C** è pari ad € 1.035.437,57 finanziati con risorse del Piano Operativo Città di Firenze - PN Metro Plus e città medie sud 2021-2027 – operazione codice progetto FI7.51.1.1c e con risorse del bilancio comunale.
2. Per la **Sezione B** – dedicata a eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento – il finanziamento potrà essere assicurato qualora si renderanno disponibili apposite risorse economiche derivanti da sponsorizzazioni e comunque per un limitato numero di eventi, a seguito di apposito avviso pubblico di ricerca di sponsor.
3. La dotazione finanziaria e l'importo del contributo massimo concedibile al progetto selezionato sono fissati per come segue, fermo restando l'effettiva disponibilità delle risorse per la Sezione B:

Sezioni/eventi	Dotazione finanziaria	Contributo massimo concedibile per progetto
Sezione A - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito	<u>Totali € 575.437,57</u> € 340.437,57 Piano Operativo Città di Firenze - PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, da ripartire in egual misura tra le 2 sottosezioni € 235.000,00 Fondi bilancio comunale	
Sottosezione A.1 - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito - "PICCOLI EVENTI": progetti di piccola dimensione con un costo totale fino a € 8.750,00		€ 7.000 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
Sottosezione A.2 - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito - "MEDI EVENTI": progetti di media dimensione con un costo totale superiore a € 8.750,00		€ 15.000 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
Sezione B - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento	Eventuali fondi da sponsorizzazioni, da ripartire in egual misura tra le 2 sottosezioni	
Sottosezione B.1 - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento - "PICCOLI EVENTI": progetti di piccola dimensione con un costo totale fino a € 8.750,00		€ 7.000 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto

Sottosezione B.2 - Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento - "MEDI EVENTI": progetti di media dimensione con un costo totale superiore a € 8.750,00		€ 15.000 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
Sezione C - Grandi eventi tematici con ingresso gratuito	€ 460.000,00 Fondi bilancio comunale	
1) "La Gaberiana"		€ 80.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
2) "Le Piazze dei Libri"		€ 50.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
3) "In Chiostri"		€ 50.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
4) "Risonanze periferiche"		€ 100.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
5) "Crossover 80"		€ 80.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto
6) "Costruiamo la Pace"		€ 100.000,00 nel limite massimo dell'80% del costo totale e del contributo richiesto

4. Per la realizzazione delle iniziative culturali e artistiche selezionate sarà assegnato un **contributo economico** in termini di cofinanziamento del costo totale del progetto, che non potrà in ogni caso superare l'80% del costo totale previsto e la somma di contributo richiesta qualora inferiore.

5. Nel caso di fondi residui non assegnati per le Sezioni A, B, C oppure di sopravvenienza di ulteriori risorse, si procederà per come segue:

- Somme residue della Sezione A: scorrimento delle graduatorie delle sottosezioni A.1 e A.2 per i progetti ammissibili ma non finanziati, tendenzialmente in base alla regola del 50% considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate; in subordine, laddove residuino somme da bilancio comunale, sarà possibile destinarle ai progetti selezionati per la Sezione B, con assegnazione del 50% delle risorse disponibili a ciascuna sottosezione, considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate.
- Somme residue della Sezione B derivanti da eventuali sponsorizzazioni scorrimento delle graduatorie delle sottosezioni B.1 e B.2 per i progetti ammissibili ma non finanziati, tendenzialmente in base alla regola del 50% considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate; in subordine, scorrimento della graduatoria delle Sottosezioni A1 e A2. La ripartizione avverrà tendenzialmente in base alla regola del 50%, considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate.

- c. Somme residue della Sezione C: scorrimento delle graduatorie delle sottosezioni A.1 e A.2 nel caso di progetti ammissibili ma non finanziati, tendenzialmente in base alla regola del 50% considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate; in subordine, laddove residuino somme da bilancio comunale, sarà possibile destinarle ai progetti selezionati per la Sezione B, con assegnazione del 50% delle risorse disponibili a ciascuna sottosezione, considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate.
- d. Sopravvenienza di ulteriori risorse: scorrimento delle graduatorie nel caso di progetti ammissibili, prioritariamente della Sezione A, ma non finanziati nel rispetto della corrispondenza tra natura del finanziamento e la tipologia degli eventi tendenzialmente in base alla regola del 50% tra Sezioni/sottosezione, considerando comunque la necessità di garantire l'intero contributo assegnato, piuttosto che una parziale copertura dello stesso, al fine di assicurare il più possibile la piena realizzazione delle proposte progettuali finanziate.

Articolo 6 - Determinazione del contributo

1. Per le **Sezioni A e B**, nei limiti del contributo massimo concedibile indicato nelle tabelle dell'art. 5 e dell'importo richiesto dal soggetto proponente, l'importo del contributo verrà determinato a seconda del punteggio conseguito dalla proposta progettuale in fase di valutazione di merito, per come segue:

Sezione A – Sottosezione A.1 e Sezione B - Sottosezione B.1 (progetti di piccola dimensione)

Fascia di punteggio	Contributo
Da 95 a 100 punti	80% del costo totale, entro il limite di € 7.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 85 a 94 punti	75% del costo totale, entro il limite di € 7.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 75 a 84 punti	70% del costo totale, entro il limite di € 7.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 65 a 74 punti	65% del costo totale, entro il limite di € 7.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 60 a 64 punti	60% del costo totale, entro il limite di € 7.000,00 e comunque del contributo richiesto

Sezione A - Sottosezione A.2 e Sezione B - Sottosezione B.2 (progetti di media dimensione)

Fascia di punteggio	Contributo
Da 95 a 100 punti	80% del costo totale, entro il limite di € 15.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 85 a 94 punti	75% del costo totale, entro il limite di € 15.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 75 a 84 punti	70% del costo totale, entro il limite di € 15.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 65 a 74 punti	65% del costo totale, entro il limite di € 15.000,00 e comunque del contributo richiesto
da 60 a 64 punti	60% del costo totale, entro il limite di € 15.000,00 e comunque del contributo richiesto

2. Per le **Sezioni A e B** i contributi verranno assegnati in ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili ai progetti che riporteranno un punteggio minimo di 60 punti su 100, al di sotto del quale le proposte

progettuali non saranno ritenute ammissibili.

3. Per la **Sezione C** sarà assegnato un unico contributo per ogni area tematica, al progetto che avrà conseguito il punteggio più elevato in graduatoria, purché pari ad almeno 70 punti su 100, a pena di inammissibilità.

Articolo 7 - Periodo di realizzazione dei progetti, periodo di eleggibilità della spesa e termine di rendicontazione

1. Il periodo di realizzazione dei progetti è compreso tra il **1° giugno ed il 30 settembre 2026**.

2. Per ciascuna delle Sezioni A, B e C sono previsti termini differenziati di eleggibilità della spesa e di presentazione della rendicontazione, in base al termine finale di svolgimento del progetto (si prende a riferimento l'ultimo appuntamento previsto nella proposta progettuale o eventualmente variato a norma dell'art. 18), per come di seguito indicato:

Periodo di realizzazione dei progetti	Periodo di eleggibilità della spesa	Termine di presentazione della rendicontazione
a) Progetti che si concluderanno entro il 31.08.2026	Dal 01.04. al 07.10.2026	entro e non oltre il 14.10.2026 ore 13.00
b) progetti che si concluderanno entro il 30.09.2026	Dal 01.04 al 04.11.2026	entro e non oltre il 11.11.2026 ore 13.00

Articolo 8 – Altre agevolazioni

1. Ai progetti selezionati saranno riconosciute le seguenti misure agevolative:

- l'esenzione dal canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. ii), del vigente Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31.03.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 28.02.2022 e n. 10 del 20.03.2023) ai sensi del quale il canone non si applica alle *“iniziative promosse da terzi, non aventi natura economico-commerciale, fatte proprie dalla Giunta Comunale”*. La disponibilità di tali aree dovrà essere verificata dai soggetti proponenti con la competente Direzione Attività Economiche già in fase di presentazione della domanda di partecipazione;

- la riduzione dell'80% del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico in aree e spazi anche verdi nel caso di iniziative culturali con compresenza di attività di natura economico-commerciale, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del richiamato Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico di cui sopra. La disponibilità di tali aree dovrà essere verificata dai soggetti proponenti con la competente Direzione Attività Economiche già in fase di presentazione della domanda di partecipazione;

- la concessione gratuita di immobili di proprietà comunale, ivi inclusi gli ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico, le biblioteche comunali e i Musei civici ove l'evento sia compatibile con le caratteristiche e la programmazione delle strutture, fermo restando il permanere in capo al concessionario degli oneri relativi agli allestimenti, disallestimenti, ripristini, pulizia, sanificazione eventuali e sorveglianza degli spazi secondo i vigenti

regolamenti e disciplinari e previo raccordo con i responsabili delle strutture, nonché ottenimento di ogni eventuale autorizzazione e nulla osta, assicurazione, e quanto altro necessario per l'organizzazione e la realizzazione dello stesso. La concessione avverrà tenendo conto delle specificità dei predetti ambienti, con modalità concordate tra i servizi competenti;

- l'esenzione del canone di noleggio di beni strumentali (limitatamente a tavoli e sedie) di proprietà del Comune di Firenze, nei limiti della dotazione disponibile dell'Amministrazione, fermo restando la cauzione da versare anticipatamente alla competente direzione comunale, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del vigente disciplinare per la "Concessione in uso temporaneo di ambienti di particolare rilievo architettonico, storico, artistico e di beni mobili, piante e composizioni floreali di proprietà del Comune di Firenze strumentali all'organizzazione di iniziative e eventi" (approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 659 del 30/12/2019);

- l'abbattimento del 50% della tariffa finale per la pubblicità temporanea ai sensi dell'art. 42 "Riduzioni", comma 4, 5 e 10 del vigente "Regolamento comunale sulle esposizioni pubblicitarie e relativo canone patrimoniale", approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 31/03/2021;

- la concessione del permesso giornaliero ZTL gratuito in favore degli organizzatori per "il transito nei singoli settori autorizzati e la sosta, di norma per le sole operazioni di carico e scarico" ai sensi del nuovo Disciplinare tecnico della Zona a Traffico Limitato (ZTL), Scheda 5.6 - Manifestazioni, eventi, etc. di interesse pubblico approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 04/08/2020;

- la diffusione dell'informazione degli eventi tramite affissione di manifesti dedicati alla rassegna estiva, la creazione di un sito web e i social network del Comune di Firenze dedicati alla rassegna.

2. Non potranno essere previsti altri benefici o vantaggi economici rispetto a quelli sopradetti nel rispetto di quanto espressamente contenuto nella Deliberazione di Giunta comunale n. 73 del 12.03.2026.

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione

1. La **domanda di partecipazione** sarà effettuabile **online**, con modulo predisposto secondo i contenuti previsti nel modello A allegato al presente avviso, e la documentazione richiesta potranno essere presentate esclusivamente in modalità digitale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente (soggetto capofila nel caso di A.T.S.), ovvero da parte di soggetto delegato per il procedimento, mediante identità digitale, SPID, CIE o CNS, all'indirizzo web <https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali/> **dalle ore 09:00 del giorno 17.03.2026 alle ore 13:00 del giorno di scadenza 01.04.2026.**

2. **Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio.** Si raccomanda, quindi, di presentare le domande di partecipazione con adeguato anticipo per evitare eventuali problemi tecnici che potrebbero ritardarne la trasmissione. Le domande di partecipazione inviate al di fuori dei termini previsti e con modalità difformi da quanto stabilito sono considerate irricevibili, come anche documentazione sostitutiva o integrativa di quella presentata.

3. La domanda dovrà riportare il pagamento della **marca da bollo di € 16,00** nel caso in cui il soggetto non sia esente ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 117/2017. L'avvenuto pagamento del bollo dovrà essere provato compilando i campi dedicati nell'istanza on-line: codice univoco di 14 cifre, data e ora. Il soggetto istante dichiarerà sotto la propria responsabilità che il codice univoco non è stato e non sarà utilizzato per l'assolvimento dell'imposta di bollo per altri documenti.

4. La domanda di partecipazione è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto. Le dichiarazioni rese tramite autocertificazione o atto sostitutivo di atto notorio alla sottoscrizione della istanza di partecipazione al presente Avviso, saranno controllate a campione dal Servizio Eventi, Biblioteche ed Archivi della Direzione Cultura e Sport nella misura non inferiore al 10% dei soggetti ammessi.

5. Ciascun soggetto concorrente potrà presentare un'unica domanda di partecipazione a valere sulla Sezione A - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito, sulla Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento, sulla Sezione C - grandi eventi tematici con ingresso gratuito.

Articolo 10 - Documentazione a corredo della domanda

1. Gli interessati, oltre alla domanda di partecipazione, da rendere secondo le modalità di cui all'articolo precedente, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- per **la Sezione A – eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito**:

a) “**proposta progettuale**” in cui deve essere illustrato l'evento culturale, consistente in una relazione descrittiva dettagliata nella quale il soggetto proponente dovrà fornire alla commissione di valutazione tutti gli elementi utili all'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi articoli.

La proposta deve inoltre contenere un cronoprogramma definito almeno con riferimento ai quartieri interessati, al numero e alle specifiche date previste, nonché ai soggetti coinvolti. Si precisa che tutte le informazioni fornite saranno condivise d'Ufficio, in caso di ammissione in graduatoria, attraverso i canali di comunicazione istituzionale. Il soggetto proponente si impegna, altresì, a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione, ai sensi dell'articolo 18.

Dovranno essere utilizzati, a seconda della sottosezione prescelta, i seguenti modelli:

- **modello 1.A1 - proposta progettuale “PICCOLI EVENTI”, allegato 1** al presente avviso;
- **modello 1.A2 - proposta progettuale “MEDI EVENTI”, allegato 2** al presente avviso;

b) “**piano economico-finanziario preventivo**” che deve indicare i costi previsti, determinati nel rispetto della disciplina delle voci di spesa riportata all'art. 11 del presente avviso, nonché le voci di entrata, ai sensi dell'art. 12. Il piano deve risultare in equilibrio finanziario (in pareggio).

Il contributo del Comune costituisce una compartecipazione a parziale copertura dei costi dell'intero progetto e non potrà comunque superare l'80% della spesa complessiva prevista.

Il piano economico finanziario preventivo dovrà indicare il contributo richiesto al Comune e, ove lo stesso risulti inferiore a 7.000,00 euro, la domanda di partecipazione sarà comunque d'Ufficio considerata medio evento, purché il costo totale superi 8.750,00 euro.

Dovrà essere utilizzato il seguente modello:

- **modello 2.A – piano economico finanziario preventivo, allegato 3** al presente avviso.

Si invita a redigere il piano economico-preventivo tenendo conto che la spesa complessiva indicata dovrà essere confermata in sede di rendicontazione, qualora selezionati. Pertanto, eventuali diminuzioni di una voce di spesa dovranno essere compensate da corrispondenti incrementi su altre voci, al fine di mantenere invariato il totale.

È pertanto opportuno elencare i costi previsti raggruppandoli per funzione (ad es. cachet artisti, allestimenti, ecc.). Per la disciplina delle variazioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 18.

- per la **Sezione B - eventi culturali e artistici diffusi con ingresso a pagamento:**

a) **“proposta progettuale”** in cui deve essere illustrato l'evento culturale, consistente in una relazione descrittiva dettagliata nella quale il soggetto proponente dovrà fornire alla commissione di valutazione tutti gli elementi utili all'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi articoli.

La proposta deve inoltre contenere un cronoprogramma definito almeno con riferimento ai quartieri interessati, al numero e alle specifiche date previste, nonché ai soggetti coinvolti. Si precisa che tutte le informazioni fornite saranno condivise d'Ufficio, in caso di ammissione in graduatoria, attraverso i canali di comunicazione istituzionale. Il soggetto proponente si impegna, altresì, a comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione, ai sensi dell'articolo 18.

Dovranno essere utilizzati, a seconda della sottosezione prescelta, i seguenti modelli

- **modello 1.B1 - proposta progettuale “PICCOLI EVENTI”, allegato 4** al presente avviso;
- **modello 1.B2 - proposta progettuale “MEDI EVENTI”, allegato 5** al presente avviso;

b) **“piano economico-finanziario preventivo”**, che deve indicare i costi previsti, determinati nel rispetto della disciplina delle voci di spesa riportata all'art. 11 del presente avviso, nonché le voci di entrata, ai sensi dell'art. 12. Il piano deve risultare in equilibrio finanziario (in pareggio).

Il contributo del Comune costituisce una compartecipazione a parziale copertura dei costi dell'intero progetto e non potrà comunque superare l'80% della spesa complessiva prevista.

Il piano economico finanziario preventivo dovrà indicare il contributo richiesto al Comune e, ove lo stesso risulti inferiore a 7.000,00 euro, la domanda di partecipazione sarà comunque d'Ufficio considerata medio evento, purché il costo totale superi 8.750,00 euro.

Dovrà essere utilizzato il seguente modello:

- **modello 2.B – piano economico finanziario preventivo, allegato 6** al presente avviso;

Si invita a redigere il piano economico-preventivo tenendo conto che la spesa complessiva indicata dovrà essere confermata in sede di rendicontazione, qualora selezionati. Pertanto, eventuali diminuzioni di una voce di spesa dovranno essere compensate da corrispondenti incrementi su altre voci, al fine di mantenere invariato il totale.

È pertanto opportuno elencare i costi previsti raggruppandoli per funzione (ad es. cachet artisti, allestimenti, ecc.). Per la disciplina delle variazioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 18.

- per la **Sezione C - Grandi eventi tematici con ingresso gratuito:**

a) **“proposta progettuale”** in cui deve essere illustrato l'evento culturale, consistente in una relazione descrittiva dettagliata nella quale il soggetto proponente dovrà individuare il tematismo per il quale intende partecipare ed offrire alla commissione di valutazione elementi utili per l'attribuzione dei punteggi, secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In particolare, dovrà essere inserito nella proposta un cronoprogramma definito quantomeno in termini di luoghi interessati, numero ed individuazione delle date previste e soggetti coinvolti, precisando che tutto quanto comunicato sarà condiviso d'Ufficio, in caso di inserimento in graduatoria, tramite i canali di comunicazione istituzionale, ed impegnandosi a comunicare senza ritardo eventuali variazioni a norma dell'articolo 18.

Dovrà essere utilizzato il seguente modello:

- **modello 1.C - proposta progettuale “GRANDI EVENTI TEMATICI”, allegato 7** al presente avviso;

b) **“piano economico-finanziario preventivo”**, che deve indicare i costi previsti, determinati nel rispetto della disciplina delle voci di spesa riportata all'art. 11 del presente avviso, nonché le voci di entrata, ai sensi dell'art. 12. Il piano deve risultare in equilibrio finanziario (in pareggio). Il contributo del Comune è una compartecipazione a parziale copertura dei costi dell'intero progetto e non potrà superare l'80% della spesa complessiva prevista.

Dovrà essere utilizzato il seguente modello:

- **modello 2.C – piano economico finanziario preventivo, allegato 8** al presente avviso.

Si invita a redigere il piano economico-preventivo tenendo conto che la spesa complessiva indicata dovrà essere confermata in sede di rendicontazione, qualora selezionati. Pertanto, eventuali diminuzioni di una voce di spesa dovranno essere compensate da corrispondenti incrementi su altre voci, al fine di mantenere invariato il totale.

È pertanto opportuno elencare i costi previsti raggruppandoli per funzione (ad es. cachet artisti, allestimenti, ecc.). Per la disciplina delle variazioni si rinvia a quanto previsto dall'art. 18.

2. Oltre alla documentazione indicata ai punti precedenti, per tutte le sezioni, è necessario produrre:

c) **Statuto** e, ove previsto, **Atto costitutivo** del soggetto proponente;

d) eventuale **scrittura privata di A.T.S.**, da allegare obbligatoriamente in caso di partecipazione in forma associata, con l'impegno di trasmettere, qualora selezionati, evidenza della avvenuta registrazione all'Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate, redatta secondo il **modello – A.T.S., allegato 9** al presente avviso;

e) eventuale dichiarazione di disponibilità di spazi pubblici, da allegare obbligatoriamente solo ove si preveda di utilizzare spazi pubblici che si trovino al chiuso (musei, biblioteche, sale etc.) per la realizzazione degli eventi, secondo il **modello – dichiarazione disponibilità spazi, allegato 10** al presente avviso. Nessuna dichiarazione viene richiesta per gli spazi all'aperto, fermo restando quanto disposto all'art. 8;

f) **scheda descrittiva delle attività svolte dal soggetto proponente**, massimo tre cartelle, nel quale dovranno essere indicate le pregresse esperienze nella organizzazione e realizzazione di eventi culturali ed eventuali pregressi rapporti di concessione di contributi da parte del Comune di Firenze o altri enti pubblici.

Per la Sezione C dovranno essere riportate anche le attività che comprovino il requisito della competenza almeno triennale maturata nell'ultimo decennio (2016-2025), in materia di organizzazione di eventi culturali, musicali e di intrattenimento. Qualora il soggetto risulti beneficiario di contributo, la scheda descrittiva delle attività sarà pubblicata d'ufficio unitamente al progetto selezionato, sul sito del Comune di Firenze ai sensi del D.lgs. 33/2013, pertanto dovrà essere priva di dati personali.

Articolo 11 - Spese ammissibili

1. In linea generale saranno considerate ammissibili le spese che rispettano cumulativamente i seguenti **requisiti di ammissibilità**:

a) Le spese devono essere direttamente riferite al progetto cofinanziato "Estate Fiorentina 2026". A tal fine, i giustificativi di spesa, secondo quanto previsto nei successivi articoli, devono riportare **obbligatoriamente il codice CUP H14J23000770006** relativo ai progetti co-finanziati con le risorse *PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027*.

Qualora non sia possibile indicare il CUP, il giustificativo deve comunque consentire l'univoca riconducibilità della spesa all'intervento, tramite l'apposizione di almeno uno dei seguenti riferimenti:

- "Estate Fiorentina 2026",
- titolo del progetto finanziato nella rassegna;
- Codice EF eventualmente indicato nella graduatoria per la selezione dei progetti e l'assegnazione del contributo;
- data dell'evento, titolo.

A tal fine, è anche consentito l'inserimento del CUP nella quietanza di pagamento (comma 7, articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13);

b) rientrano nelle categorie e voci di spesa indicate di seguito e indicate nel piano economico-finanziario preventivo – si precisa che l'elencazione contenuta per ciascuna voce di spesa è di tipo esemplificativo, non esaustivo;

c) rispettano i limiti percentuali di seguito indicati:

- rapporto tra costi indiretti/diretti per cui il totale dei costi indiretti non deve superare il 20% del totale dei costi diretti;
- rapporto tra costi di ospitalità (A.2)/costi operativi (A.1) per cui il totale dei costi di ospitalità (A.2) non deve superare il 15% del totale dei costi operativi (A.1);

- rapporto tra contributi in natura/e costo totale del progetto per cui i primi non devono superare il 10% del costo totale;

d) sono state effettivamente sostenute, cioè dotate di evidenza di pagamento effettivo e quietanzato entro il periodo di eleggibilità della spesa di cui all'art. 7. Si specifica che le spese si intendono sostenute nel periodo di eleggibilità se:

- i pagamenti per l'intero importo dei giustificativi di spesa sono stati effettuati entro il periodo suindicato. In caso di versamenti F24, gli oneri versati dovranno essere comunque documentati e, in caso di versamento oltre il termine di eleggibilità, la spesa relativa a tali oneri non potrà essere portata a rendicontazione;
- la spesa rientra nel periodo considerato in base al principio della competenza economica, secondo il quale l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione deve essere attribuito al periodo cui compete, e non soltanto a quello in cui si manifestano i correlativi pagamenti. Ad esempio, nel caso di servizio di pulizia, reso in esecuzione di un contratto già in essere, sarà imputabile esclusivamente in pro quota il costo della prestazione effettuata per la realizzazione degli eventi relativi al progetto, che dovrà anche essere saldato nel periodo di eleggibilità;

e) le spese devono essere chiaramente imputabili al soggetto assegnatario del contributo (o a uno dei componenti dell'A.T.S.). A tal fine tutte le fatture (o documenti fiscali equivalenti) dovranno essere intestate al soggetto giuridico assegnatario del contributo e i relativi pagamenti devono essere sostenuti dal medesimo.

Le eventuali **note di rimborso spese**, emesse da soggetti terzi, devono essere intestate al destinatario soggetto titolare del progetto e attestare l'importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferiscono, nonché la loro pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato (es. scontrini fiscali, ricevute, fatture etc);

f) sono pagate attraverso uno o più conti correnti dedicati a norma dell'art. 3 della legge 136/2010 e indicati nella domanda di partecipazione, intestati all'assegnatario del contributo, a mezzo di disposizione di pagamento irrevocabile effettuata con bonifico bancario, carta di credito/debito collegata ai suddetti conti, modello F24 e comunque con un mezzo che garantisca la tracciabilità e il collegamento ai conti suddetti. Si specifica che non saranno ammissibili pagamenti in contanti, tranne quelli urgenti ed imprevedibili che dovessero rendersi necessari nell'imminenza dell'evento o durante lo stesso, nei limiti di euro 100,00 complessivi per progetto.

2. **L'I.V.A.** sarà ritenuta costo ammissibile solo se il soggetto concorrente ne attesti la non detraibilità e quindi soltanto se essa rappresenta un costo effettivo per il soggetto assegnatario di contributo.

3. Non sono comunque ammissibili:

- l'acquisto di dispositivi quali *smartphone, laptop, tablet*,
- l'acquisto di veicoli anche tramite formule di leasing o simili;

- le spese relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, interessi di mora,
- le spese relative a prestazioni/forniture rese da un unico soggetto, anche persona fisica per garantire l'attuazione del progetto per un valore superiore al 60% del costo totale del progetto. In tal caso, la relativa fattura sarà ammissibile solo entro tale limite,
- l'acquisto di gadget,
- l'acquisto di regali/doni,
- erogazioni liberali/donazioni/contributi all'attività istituzionale,
- le spese di eventuali attività di ristoro rivolte al pubblico.

4. Le spese previste o sostenute dovranno essere inserite nei documenti di piano economico finanziario preventivo e consuntivo articolandole nelle **macrocategorie (tassative), categorie (tassative) e voci di spesa** (elencate solo a scopo esemplificativo) di seguito indicate. L'articolazione delle voci di spesa è responsabilità del proponente e non è oggetto di verifica e di valutazione della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso. Le spese inammissibili saranno oggetto di rimodulazione del contributo ai sensi dell'art. 21, comma 3 lett. C).

5. I **COSTI DIRETTI (macrocategoria A)** – Sono tutti i costi originati dalla realizzazione del progetto, che il soggetto proponente non avrebbe altrimenti sostenuto: se riguardano l'acquisto di beni durevoli, di cui è documentato il loro utilizzo diretto nella rappresentazione artistico-culturale, andranno comunque imputati in quota parte derivante dall'ammortamento.

6. I costi diretti si articolano in:

- **A.1 - costi operativi (categoria di spesa)**, che comprendono a titolo esemplificativo, le seguenti **voci di spesa**:

- a cachet degli artisti o relatori,
- b costi per il personale assunto appositamente per la realizzazione dell'evento, direzione artistica e direzione tecnico-organizzativa,
- c locazione di spazi per la realizzazione dell'evento,
- d servizi di facchinaggio,
- e servizi di trasporto di beni,
- f spese di viaggio strumentali alla organizzazione dell'evento (quali, ad esempio, sopralluoghi) dei soggetti interni all'ente beneficiario. Tali spese, se non intestate al soggetto giuridico beneficiario del contributo, dovranno essere inserite in una apposita nota di rimborso spese alla quale dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato, ad esempio: biglietti ferroviari, ticket parcheggi, pedaggi autostradali, scontrini acquisto carburante. Nel caso in cui la missione sia

svolta con utilizzo di autoveicolo, dovrà essere prodotta anche apposita “*Nota di rimborso spese chilometriche*”, da redigere utilizzando il modello che sarà fornito dal Servizio, tenuto conto delle tariffe ACI,

- g servizi di guardaroba,
- h materiali, forniture, allestimenti,
- i prestiti per le mostre,
- j noleggio - fatta eccezione per il leasing - di attrezzature, arredi e strumenti musicali, divise e costumi di scena,
- k software,
- l costi sostenuti per garantire la sicurezza e la salute pubblica,
- m consulenze professionali collegate alla realizzazione dell'evento,
- n promozione, comunicazione e pubblicità dell'evento, da documentare con la produzione di immagini fotografiche del materiale stampato,
- o costi per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e da altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (ad es. SIAE).

7. Nella categoria di spesa dei **costi operativi A.1** potranno essere inseriti:

a) la **spesa del personale artistico o professionale dipendente** - quindi non assunto appositamente per la realizzazione dell'evento - impegnato allo svolgimento di funzioni strettamente collegate alla realizzazione dell'evento (ad esempio a titolo di direzione artistica, direzione tecnico-organizzativa, esecuzione artistica). In fase preventiva, occorrerà stimare il costo delle ore di lavoro da dedicare, che dovranno essere congrue e coerenti con l'evento da realizzare. Ai fini dell'ammissibilità della spesa, in fase di rendicontazione tali ore andranno indicate in apposita autocertificazione del legale rappresentante. Si specifica che in riferimento al personale impiegato, al fine di garantire ai lavoratori la tutela del compenso minimo, detti costi saranno ammissibili solo se inquadrati con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente per le differenti categorie di lavoratori. Non devono, quindi, essere imputate le ore di lavoro dedicate ad attività routinarie dell'ente proponente.

Nel caso di incarico aggiuntivo ad un dipendente già assunto nella struttura, l'Amministrazione comunale potrà chiedere di documentare lo specifico incarico mediante produzione di documenti idonei (quali ad esempio delibera o ordine di servizio provenienti dall'organo che esprime la volontà del soggetto giuridico assegnatario di contributo), le cui spettanze aggiuntive dovranno essere prodotte mediante apposita notula di prestazione occasionale o busta paga.

b) le voci di spesa per servizi di facchinaggio, trasporto di cose e persone, accoglienza e guardaroba, supporto logistico e *service* tecnico, disponibilità di costumi di scena, sale o *location*, possono essere coperte anche **con contributi in natura**, nella misura non superiore al 10% del costo totale del progetto. I costi coperti da contributi in natura dovranno avere una corrispondenza con le voci di entrata. La quantificazione di tali costi deve fare riferimento al costo storico o agli ordinari prezzi di mercato; se si tratta di prestazione gratuita effettuata da un volontario, la sua quantificazione deve

tenere conto del tempo di lavoro e di una remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente (costo medio orario analitico previsto dal CCNL di riferimento per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente svolto nel progetto – dirigente, quadro, impiegato/operaio).

- **A.2 – costi per ospitalità (categoria di spesa)** – riguardano costi sostenuti direttamente dall’associazione ed anche quelli inseriti a titolo di rimborso spese nei documenti contabili prodotti da soggetti esterni all’organizzazione e dedicati all’ospitalità e sono ammessi **nei limiti del 15% del totale dei costi operativi A.1.** Tali costi dovranno essere strumentali alla realizzazione dell’evento, **contestuali allo stesso** e comprendere le **voci di spesa**:

- a. vitto,
- b. pernottamenti,
- c. trasporti documentati.

Le eventuali **note di rimborso spese**, che riguardino le suddette voci, andranno computate nella categoria di spesa A2 e devono essere intestate al destinatario soggetto titolare del progetto, e attestare l’importo del rimborso, i dati relativi al soggetto rimborsato, la causa e la data della spesa cui si riferiscono, nonché la loro pertinenza al progetto. Alla nota di rimborso dovranno essere allegati i documenti contabili originali aventi valore probatorio della spesa sostenuta dal soggetto rimborsato (es. biglietti treno, scontrini fiscali, ticket parcheggi, ricevute, fatture etc). In caso di rimborso chilometrico si dovranno produrre scontrini delle spese per l’acquisto di carburante e/o pagamento di pedaggi autostradali e comunque tenere conto delle tariffe ACI. A tal fine, dovrà essere compilata la “*Nota di rimborso spese chilometriche*”, il cui modello sarà fornito dal Servizio al soggetto organizzatore, ed eventualmente inserito in piattaforma.

8. I **COSTI INDIRETTI (macrocategoria B)** – sono i costi che riguardano la gestione ordinaria dell’organizzazione del soggetto assegnatario di contributo, che sarebbero comunque sostenuti a titolo di spese generali, a prescindere dalla realizzazione dell’evento cofinanziato con il presente avviso, quali, a titolo esemplificativo:

- a. costi di personale amministrativo e tecnico già dipendente del soggetto beneficiario,
- b. utenze,
- c. beni consumabili,
- d. locazione della sede,
- e. costi amministrativi e altri costi collegati al funzionamento del soggetto beneficiario.

Essendo costi che comunque ci sarebbero stati per l’ente, potranno essere imputati “pro-quota”: il criterio di quantificazione della quota da imputare è rimesso al soggetto assegnatario del contributo: riferendosi alla variabile temporale, non potrà in alcun modo superare il periodo di eleggibilità.

9. I **costi indiretti** saranno riconosciuti nel limite del 20% dei costi diretti; la loro documentazione di rendicontazione consisterà in una autocertificazione da parte del legale rappresentante del soggetto assegnatario del contributo. La

documentazione da conservare per gli eventuali controlli contempla giustificativi di spesa e pagamento, sui quali dovrà essere annotato l'importo di costo da imputare al progetto. Nel caso di buste paga, dovrà essere allegata la autocertificazione del legale rappresentante del soggetto giuridico assegnatario di contributo nella quale si indica la destinazione del dipendente al progetto in questione per il determinato tempo, e le quietanze di pagamento, anche relative al pagamento degli oneri connessi su modello F24.

10. Sulle dichiarazioni prodotte verrà effettuato un controllo a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti ammessi. Il Servizio si riserva tuttavia di effettuare ulteriori controlli in ogni fase della procedura.

Articolo 12 - Voci di entrata

1. Il contributo del Comune di Firenze rappresenta un cofinanziamento del costo totale del progetto, nella misura massima dell'80% e negli importi massimi indicati all'art. 6 e nei limiti di quanto richiesto dal soggetto proponente. Pertanto, dovrà essere garantita la copertura finanziaria di tutti i costi preventivati anche attraverso altre voci di entrata.

2. Si specifica che il contributo richiesto al Comune di Firenze deve essere compreso obbligatoriamente tra le voci di entrata.

Nel caso di assegnazione di un contributo inferiore a quello richiesto, per effetto del punteggio riportato dal progetto, il soggetto proponente dovrà fare fronte alla differenza, con altre voci di entrata, dandone evidenza nel piano economico finanziario consuntivo. Non è ammessa la rimodulazione del piano economico preventivo.

3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di entrata:

- a **contributi finanziari pubblici e/o privati**, da parte di soggetti terzi, anche in forma di erogazione liberale, mediante versamento con mezzi tracciabili sul conto corrente dedicato del soggetto assegnatario ed attestati da ricevute di versamento ove disponibili;
- b **risorse proprie**, eventualmente costituite anche da quote associative presenti nell'attivo patrimoniale del partecipante al momento della presentazione della domanda, da autocertificare in fase di rendicontazione su apposito modulo fornito dal Servizio;
- c **sponsorizzazioni finanziarie** per come indicato dall'articolo 19 del presente avviso;
- d **contributi in natura** – sono contributi apportati alla realizzazione del progetto da soggetti terzi o dal soggetto proponente - anche dai componenti dell'A.T.S. - per i quali non sussistono pagamenti in denaro. La quantificazione del contributo in natura deve fare riferimento al costo storico o agli ordinari prezzi di mercato del bene e/o servizio. Se si tratta di prestazione gratuita effettuata da un volontario, la sua quantificazione deve tenere conto del tempo di lavoro e di una remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente (costo medio orario analitico previsto dal CCNL di riferimento per un profilo di lavoratore subordinato equivalente rispetto al ruolo effettivamente svolto nel progetto – dirigente, quadro, impiegato/operaio). Nel complesso, il valore dei contributi in natura non può superare il 10% del costo totale del progetto. I contributi in natura

potranno essere inseriti nelle voci di entrata, esclusivamente se destinata a coprire le seguenti tipologie di spese: servizi di facchinaggio, trasporto di cose e persone, accoglienza e guardaroba, supporto logistico e service tecnico, disponibilità di costumi di scena, sale o location, per come indicato nel precedente articolo 11.

4. Per i progetti finanziati nelle **Sezioni A e C** – che riguardano eventi gratuiti per il pubblico -, stante il divieto di bigliettazione anche indiretta, non sono ammissibili entrate relative a somme incassate nel corso della realizzazione del progetto culturale, anche se derivanti, a titolo esemplificativo, da crowdfunding, merchandising, incassi da servizi di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande, nonché da quote associative, che si presumono richieste al pubblico quale condizione per partecipare alla fruizione dell'evento.

5. Rispetto al flusso finanziario delle entrate, considerato che l'intero ammontare del contributo del Comune di Firenze o il saldo - nel caso di erogazione di anticipazione - viene erogato a rimborso di spese già sostenute dal soggetto proponente e che, nel caso di contributi pubblici assegnati da altri enti, questi potrebbero ancora non essere stati erogati al momento della rendicontazione, sarà necessario, per il soggetto assegnatario, anticiparne gli importi. L'eventuale anticipazione di somme da parte di soggetti a vario titolo interessati alla realizzazione del progetto non potrà essere sostenuta direttamente dagli stessi, ma sarà ammessa esclusivamente mediante transito in entrata nel conto corrente dedicato del soggetto assegnatario, che dovrà sostenere le spese secondo quanto indicato nel presente Avviso.

Articolo 13 – Processo di verifica e di valutazione delle proposte culturali

1. Le proposte culturali pervenute saranno oggetto di:

a) verifica di ricevibilità: inoltro della domanda nei termini previsti nel presente avviso, trasmissione conforme a quanto indicato all'art. 10,

b) verifica di ammissibilità formale: sulla base delle dichiarazioni rese, sarà verificato il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all'art. 4 e il rispetto delle condizioni indicate agli artt. 3, la completezza e la regolarità formale della domanda e dei suoi Allegati, di cui all'art. 10.

Il Servizio Eventi, Biblioteche ed Archivi effettuerà la verifica della ricevibilità e della ammissibilità formale delle domande di partecipazione, riservandosi in questa ed in ogni altra fase della procedura di richiedere chiarimenti.

c) valutazione di merito: attribuzione dei punteggi alle proposte progettuali ammesse sulla base dei criteri di valutazione previsti dal successivo articolo.

2. L'attività di valutazione di merito delle proposte progettuali è demandata ad una apposita commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale, dopo il termine di scadenza del presente avviso. Il Servizio Eventi, Biblioteche ed Archivi, al fine di garantire la celerità del procedimento, si riserva la facoltà di inoltrare la documentazione necessaria alla valutazione di merito anche nelle more delle verifiche di cui al punto a) e b).

La Commissione, conclusi i lavori, trasmetterà al Servizio competente i verbali delle sedute e formulerà, per ciascuna Sezione e sottosezione, le graduatorie dei progetti ammissibili e finanziabili o ammissibili ma non finanziabili per

manca di risorse e l'elenco dei progetti non ammessi per punteggio inferiore alle soglie minime previste dal presente avviso.

Articolo 14 - Criteri di valutazione e metodo di attribuzione dei punteggi

1. La Commissione tecnica valuterà le proposte progettuali formalmente ammesse, in base ai seguenti criteri e sub-criteri.

2. Per le Sezioni A e B:

Criteri e subcriteri	punteggio massimo	descrizione del criterio
1. Qualità dell'offerta artistica/culturale della proposta:	40	Sarà valutata la capacità del progetto di consolidare e/o migliorare gli standard qualitativi della rassegna estiva, rispetto ai sub-criteri indicati
1.1 livello delle competenze e qualità professionali dei soggetti e degli artisti coinvolti e/o impiegati nel progetto	20	Saranno preferite le proposte che impieghino soggetti e/o artisti di elevata qualità professionale
1.2 rilevanza e/o originalità del progetto rispetto alla tipologia di attività proposta nel settore di riferimento	20	Saranno preferite le proposte che presentano particolare rilevanza nel panorama artistico cittadino o nazionale e/o che risultino connotate da originalità, presentando elementi innovativi per la realizzazione dell'evento; nuove forme di espressione culturale nel settore di riferimento (teatro, musica, danza...); nuove modalità di promozione del patrimonio culturale cittadino materiale e immateriale
2. Livello di chiarezza e di dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alla definizione chiara e misurabile delle finalità generali e dei risultati attesi, anche sotto il profilo dei costi preventivati	15	Saranno preferite le proposte che prevedano una chiara definizione dei contenuti progettuali, l'individuazione delle finalità generali e la definizione quantitativa dei risultati attesi, che presentino sostenibilità organizzativa ed economica, anche sotto il profilo dei costi preventivati.
3. Localizzazione dell'evento	15	Saranno preferite le proposte il cui svolgimento è previsto fuori dal centro storico oppure che, pur svolgendosi nel centro storico, siano localizzate nei luoghi meno turistici e/o meno frequentati dai cittadini e/o che valorizzino il patrimonio artistico della città. Saranno preferite inoltre le proposte che prevedono una diffusione in più luoghi della città, al fine di favorire il decentramento culturale, nonché le proposte che coinvolgano luoghi periferici poco frequentati (a titolo esemplificativo il Teatro del Parco Ardinghelli, Giardino di via Visconti Venosta, etc.).
4. Capacità tecnico-organizzativa del soggetto proponente e forma di partecipazione	10	Sarà valutata la capacità tecnica ed organizzativa del soggetto proponente nel settore di intervento, desumibile anche dalla scheda descrittiva dell'attività svolta, con premialità per la costituzione di A.T.S., quale indice di capacità di fare network tra più soggetti con collaborazioni stabili e di qualità.
5. Attitudine di coinvolgere pubblico nella fruizione culturale	10	Sarà valutata la capacità di attrazione del pubblico con riferimento alla varietà e all'efficacia degli strumenti di promozione degli eventi e/o di coinvolgere persone giovani, anziane, con disabilità, anche con riferimento alla sede di

		svolgimento delle attività.
6. Presenza nella proposta di misure aggiuntive, oltre a quelle dovute per i CAM, ove applicabili, per la tutela dell'ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali;	5	Oltre alle misure obbligatorie dovute per i CAM, ove applicabili, saranno valutate positivamente le proposte contenenti iniziative, eventi ed attività finalizzate a favorire la tutela dell'ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali e renderlo agente attivo del cambiamento.
7. grado di cofinanziamento complessivo superiore al 20%	5	Saranno preferite le proposte progettuali capaci di reperire risorse economiche provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati e/o risorse proprie al fine della sostenibilità finanziaria della proposta progettuale. Saranno attribuiti i seguenti punteggi: cofinanziamento superiore al 40% - punti 5 cofinanziamento compreso tra il 35,01 e il 40% - punti 4 cofinanziamento compreso tra il 30,01 e il 35% - punti 3 cofinanziamento compreso tra 25,01 e il 30% - punti 2 cofinanziamento compreso tra 20,01 e il 25% - punti 1
TOTALE	100	

3. Per le Sezioni C

Criteri e subcriteri	punteggio massimo	descrizione del criterio
1. Qualità dell'offerta artistica/culturale della proposta:	55	Sarà valutata la capacità del progetto di consolidare e/o migliorare gli standard qualitativi della rassegna estiva, rispetto ai sub-criteri indicati
1.1 livello delle competenze e qualità professionali dei soggetti e degli artisti coinvolti e/o impiegati nel progetto	25	Saranno preferite le proposte che impieghino soggetti e/o artisti di elevata qualità professionale
1.2 rilevanza e/o originalità del progetto rispetto alla tipologia di attività proposta nel settore di riferimento	20	Saranno preferite le proposte che presentano particolare rilevanza nel panorama artistico cittadino o nazionale e/o che risultino connotate da originalità, presentando elementi innovativi per la realizzazione dell'evento; nuove forme di espressione culturale nel settore di riferimento (teatro, musica, danza...); nuove modalità di promozione del patrimonio culturale cittadino materiale e immateriale
1.3 congruità delle modalità di attuazione della proposta culturale ed artistica, con riferimento alla programmazione complessiva delle attività e ai tempi e risorse impiegate nelle varie fasi di svolgimento	10	Saranno preferite le proposte che prevedano una chiara definizione delle fasi progettuali, della loro collocazione nel tempo, e un impiego coerente delle risorse culturali ed artistiche rispetto alla programmazione delle attività
2. Rispondenza del progetto proposto a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale	10	Sarà valutata la coerenza complessiva della proposta progettuale rispetto alle indicazioni tematiche esplicitate
3. Attitudine al coinvolgimento di pubblico nella fruizione culturale	15	Sarà valutata la capacità di attrazione del pubblico con riferimento alla varietà e all'efficacia degli strumenti di promozione degli eventi e/o di coinvolgere persone giovani, anziane, con disabilità.
4. Competenza del soggetto proponente in materia di organizzazione di eventi culturali,	10	Saranno preferite le proposte provenienti da soggetti con maggiore esperienza. I punteggi saranno attribuiti in base alla

musicali e di intrattenimento e capacità tecnico-organizzativa, anche sotto il profilo dei costi preventivati;		scheda descrittiva delle attività svolte dal soggetto proponente ed al numero di anni di esperienza del medesimo, oltre i tre anni nell'ultimo decennio, richiesti come requisito minimo di partecipazione (vedi art. 4). Verrà valutato il profilo dei costi preventivati, quale ulteriore indice di capacità tecnico-organizzativa. Sarà assegnato il punteggio massimo alle proposte provenienti da soggetti associati in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), quale indice di capacità di fare network tra più soggetti con collaborazioni stabili e di qualità.
5. Presenza nella proposta di misure aggiuntive, oltre a quelle dovute per i CAM, ove applicabili, per la tutela dell'ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali;	5	Oltre alle misure obbligatorie dovute per i CAM, ove applicabili, saranno valutate positivamente le proposte contenenti iniziative, eventi ed attività finalizzate a favorire la tutela dell'ambiente e/o per sensibilizzare il pubblico ad una maggiore responsabilità rispetto alle tematiche ambientali e renderlo agente attivo del cambiamento.
6. grado di cofinanziamento complessivo superiore al 20%	5	Saranno preferite le proposte progettuali il cui piano economico evidenzia la capacità di reperire risorse economiche provenienti da altri soggetti pubblici e/o privati e/o risorse proprie al fine della sostenibilità finanziaria della proposta progettuale. Saranno attribuiti i seguenti punteggi: cofinanziamento superiore al 40% - punti 5 cofinanziamento compreso tra il 35,01 e il 40% - punti 4 cofinanziamento compreso tra il 30,01 e il 35% - punti 3 cofinanziamento compreso tra 25,01 e il 30% - punti 2 cofinanziamento compreso tra 20,01 e il 25% - punti 1
TOTALE	100	

4. Fatta eccezione per il criterio di valutazione **quantitativo** n. 7 per le **Sezioni A e B** e n. 6 per la **Sezione C**, per ciascuno dei criteri e sub criteri **qualitativi** sopra indicati, per i quali è prevista l'attribuzione di un punteggio discrezionale, la Commissione assegnerà, a seguito di un confronto collegiale, un coefficiente discrezionale variabile da zero ad uno, corrispondente ai seguenti giudizi:

giudizio	coefficiente	motivazione
Totalmente inadeguato	0	Trattazione del tutto assente o che non consente alcuna valutazione del criterio/sub-criterio.
Carente	0,2	Trattazione carente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione.
Parzialmente adeguato	0,4	Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze del Comune, contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Adeguato	0,6	Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze del Comune, contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.
Buono	0,8	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi della proposta alle esigenze del Comune e buona efficienza e/o efficacia della proposta in relazione al criterio/sub-criterio oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili.

Ottimo	1	In relazione al criterio/sub-criterio preso in esame, la proposta viene giudicata eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative del Comune. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato.
---------------	---	---

5. Per le **Sezioni A e B**, la Commissione calcola il punteggio da attribuire a ciascun criterio-subcriterio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/sub criterio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; è previsto un **punteggio minimo di 60 punti**, al di sotto del quale le proposte progettuali non saranno ritenute ammissibili.

6. Per la **Sezione C**, la Commissione calcola il punteggio da attribuire a ciascun criterio-subcriterio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio/sub criterio. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti; è previsto un **punteggio minimo di 70 punti**, al di sotto del quale le proposte progettuali non saranno ritenute ammissibili.

7. La Commissione formulerà le graduatorie, sulla base del punteggio conseguito e l'ordine delle proposte progettuali sarà definito in ordine decrescente. In caso di parità di punteggio sarà data priorità alla proposta che avrà conseguito il maggior punteggio per gli aspetti inerenti al criterio di valutazione n. 1; in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Articolo 15 - Pubblicazione degli esiti dei lavori della Commissione di valutazione

1. La Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, in qualità di Responsabile del Procedimento, approverà con determinazione dirigenziale le graduatorie di ciascuna Sezione, contenente:

- l'elenco dei progetti ricevibili e non ricevibili in esito alla verifica di ricevibilità di cui all'art. 13 co. 1 lett. a);
- l'elenco dei progetti ammissibili e non ammissibili in esito alla verifica di ammissibilità formale di cui all'art. 13 co. 1 lett. b);
- l'elenco dei progetti ammissibili, finanziabili e non finanziabili per carenza di risorse;
- l'elenco dei progetti non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore alle soglie minime indicate nell'avviso per ciascuna Sezione.

2. Le proposte progettuali approvate dalla Commissione di valutazione non potranno essere modificate, fermo restando quanto previsto nell'art.18.

3. Gli esiti dei lavori della Commissione saranno pubblicati sulla Rete Civica del Comune di Firenze e **tale pubblicazione avrà effetto di notifica nei confronti dei concorrenti.**

Articolo 16 - Atto di adesione e obbligo del soggetto assegnatario

1. Il Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, trasmetterà ai soggetti assegnatari di contributo apposito atto di adesione e

obbligo secondo il modello fornito dal Servizio, che dovrà essere sottoscritto **prima dell'inizio delle attività progettuali** e comunque **entro il termine di 30 giorni** dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione ed obbligo, il cui schema dovrà essere approvato con successiva Determinazione Dirigenziale unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità soggettiva.

2. Lo stesso atto dovrà essere inserito nella piattaforma digitale all'indirizzo [web https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali/](https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali/) prima dell'inizio dell'evento o comunque entro il termine indicato con nota di sollecito, pena la decadenza dal beneficio.

3. Il soggetto assegnatario dovrà farsi carico di tutti i costi per la realizzazione delle iniziative selezionate ed indicate nella proposta progettuale, che dovranno essere compatibili con il luogo in cui si svolgeranno.

4. Sono posti a carico del soggetto assegnatario del contributo i seguenti obblighi:

a) l'acquisizione, a propria cura e spese, di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza, concessione e qualunque altro titolo abilitante previsto dalle normative di settore necessario per lo svolgimento delle attività, con particolare riguardo all'autorizzazione della Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio, delle Gallerie degli Uffizi ove necessario, concessione di suolo pubblico³, deroga in merito all'inquinamento acustico, SIAE, adempiendo a qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti;

b) il rispetto e l'attuazione di quanto previsto dalle specifiche normative nazionali, regionali e locali in materia di sicurezza e sicurezza sanitaria;

c) l'allestimento e la messa in sicurezza di tutte le strutture necessarie alla realizzazione delle iniziative. Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza e consoni al contesto ambientale e architettonico. Gli allestimenti non potranno essere posti in opera fino all'ottenimento dei necessari titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni, concessioni;

d) la corretta attuazione del progetto per come approvato, fatte salve le eventuali variazioni disciplinate dall'art. 18 dell'avviso, nonché il rispetto delle finalità contenute nel progetto;

e) il possesso di idonea polizza assicurativa RCT/O per danni a cose e/o persone a copertura delle attività proposte, con espressa indicazione di copertura danni a cose date in custodia o in concessione di proprietà di terzi, a copertura di eventuali danni che potessero verificarsi durante lo svolgimento degli eventi e delle attività oggetto del presente Avviso, ivi comprese le operazioni di allestimento e disallestimento degli stessi. Le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dal soggetto beneficiario a partecipare allo

³ Con Determina Dirigenziale DD/2025/04530 del 19/06/2025, nell'ambito della definizione dei termini del procedimento ai sensi dell'art.2 della L.241/90, è stato istituito il termine minimo di istruttoria per le istanze di **richiesta di occupazione di suolo pubblico** per eventi, iniziative e manifestazioni (non esclusivamente commerciali), fissato in **ventun giorni**.

Le istanze pertanto dovranno essere trasmesse, tramite il portale STAR (<http://www.suap.toscana.it>), **entro il 21° giorno antecedente la data di avvio dell'occupazione**.

Le istanze pervenute oltre i suddetti termini (oltre il 21° giorno antecedente l'inizio dell'occupazione di suolo pubblico) **non potranno essere istruite dall'Ufficio Suolo Pubblico e, in via ordinaria, saranno dichiarate irricevibili.**

svolgimento delle attività connesse alla realizzazione dell'evento che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, provochino danni a persone, cose e/o terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime;

f) la custodia delle aree concesse;

g) i consumi idrici ed elettrici nonché l'eventuale potenziamento della fornitura di energia elettrica, e ogni altro intervento necessario alla realizzazione delle attività;

h) la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute/pagate per la realizzazione dell'evento, giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ai sensi della normativa fiscale nel periodo di eleggibilità di riferimento e dalle relative quietanze o ricevute che attestino il pagamento e l'uscita finanziaria, salvo quanto specificato all'articolo 11 in merito al pagamento in contanti;

i) la conservazione di tutti i documenti relativi al progetto selezionato sotto forma di originali o di copie conformi su supporti informatici comunemente accettati, che comprovano l'effettiva spesa sostenuta per un periodo di almeno cinque anni successivi al completamento dell'evento per accertamenti e controlli;

l) il mantenimento, per tutto il periodo di svolgimento del progetto e fino all'erogazione del contributo economico dei requisiti per l'accesso al contributo di cui all'articolo 4;

m) la tempestiva comunicazione della volontà di rinunciare al contributo, da trasmettere nella piattaforma online secondo il modello – rinuncia al contributo che sarà fornito dal Servizio, nonché la tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto cofinanziato;

n) il rispetto degli obblighi di informazione, pubblicità e comunicazione come descritti all'art. 17;

o) il rispetto degli aspetti ambientali attraverso il ricorso all'applicazione dei CAM (Criteri ambientali minimi) ove applicabili e/o ad altri eventuali requisiti di sostenibilità ambientale in merito a prodotti/forniture/attrezzature/servizi necessari per lo svolgimento e la realizzazione della proposta.

5. Il soggetto che organizza l'evento è responsabile esclusivo per ogni onere e ha la responsabilità civile, penale, amministrativa, artistica, tributaria, finanziaria e assicurativa per la temporanea gestione degli spazi, delle attrezzature e delle attività nonché per il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale necessario per lo svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune di Firenze; è tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso dell'iniziativa o dell'allestimento della stessa, escludendo pertanto ogni responsabilità del Comune di Firenze.

6. Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico il soggetto selezionato, che avrà ottenuto il provvedimento di concessione di suolo pubblico, dovrà rispettare tutti gli obblighi ivi previsti, tra i quali: utilizzo dello spazio o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi; esecuzione di tutte le operazioni necessarie per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate; risarcimento all'Amministrazione comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle eventuali opere realizzate o da manufatti posti in

essere; osservanza di tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione. In ogni caso, ai sensi del richiamato Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il provvedimento di concessione o autorizzazione è sempre revocabile, da parte dell'Amministrazione comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 17 – Obblighi di comunicazione

1. Su tutto il materiale di comunicazione e promozione degli eventi (sia online che cartaceo - *brochure, flyer*, pagine e eventi social, etc.) il soggetto assegnatario del contributo dovrà inserire la stringa dei loghi forniti dalla Direzione Cultura e Sport - Ufficio Comunicazione.

Nello specifico, oltre al logo del Comune di Firenze e della rassegna **“Estate Fiorentina 2026”** dovranno essere presenti:

- a per le **Sezioni A e C**, i loghi del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 come da indicazioni che seguiranno dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Firenze;
- b per la **Sezione B**, il logo dell'eventuale sponsor.

2. Tutti i soggetti assegnatari di contributo dovranno esporre nei luoghi degli eventi i materiali di comunicazione “Estate Fiorentina 2026”, secondo moduli e/o *format* che saranno resi disponibili dall'Ufficio Comunicazione del Comune di Firenze.

3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta la **rimodulazione del contributo** ai sensi dell'art. 21 c. 3 lett. d) del presente Avviso.

Articolo 18 - Variazioni ai progetti finanziati

1. Nel corso dell'attuazione del progetto, il soggetto assegnatario può effettuare variazioni:

- a) il **cronoprogramma**: modifica di una o più date del programma valutato dalla commissione di valutazione all'interno del periodo di svolgimento previsto per la rassegna: 1° giugno-30 settembre 2026;
- b) i **luoghi** di svolgimento dell'evento: modifica di una o più location del programma valutato dalla Commissione di valutazione, fermo restando l'obbligo di mantenere la valutazione ottenuta dalla Commissione di valutazione tecnica nonché, per gli eventi delle Sezione C, l'obbligo di rispettare le indicazioni fornite all'art. 3, in merito alla localizzazione degli eventi;
- c) il **piano economico finanziario preventivo**: sono ammesse modifiche compensative che possono riguardare esclusivamente la macro-categoria dei costi diretti.

I costi indiretti, invece, non possono essere modificati, né in aumento né in diminuzione.

Le modifiche compensative all'interno dei costi diretti consistono in **spostamenti tra voci di spesa**, anche con la possibilità di inserire nuove voci, purché non venga variato il costo totale del progetto.

Tali modifiche:

- non comportano penalità, se contenute entro il limite del 30% del costo totale del progetto;
- **non possono in alcun caso aumentare il costo complessivo del progetto** né l'ammontare del contributo concesso;
- devono comunque rispettare i limiti percentuali previsti dall'art. 11.

2. Per le variazioni relative al **cronoprogramma** e ai **luoghi di svolgimento del progetto**, di cui alle lettere a) e b), è sufficiente presentare una preventiva comunicazione adeguatamente motivata. In caso di assenza di preventiva comunicazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere in sanatoria tali variazioni, qualora sia verificato il mantenimento delle finalità originarie: diversamente, sarà disposta la revoca del contributo.

3. La revoca del contributo sarà disposta anche nel caso di violazione delle condizioni obbligatorie relative al periodo di svolgimento di cui alla lettera a) e alla localizzazione degli eventi di cui alla lettera b).

4. Le variazioni relative al **piano economico finanziario preventivo**, di cui alla lettera c), non andranno comunicate ma verranno rilevate sul **piano economico finanziario consuntivo** in fase di istruttoria svolta dal Servizio in sede di rendicontazione, di cui all'art. 20 del presente Avviso. Il Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi verificherà in fase consuntiva le condizioni delle variazioni effettuate nel caso di superamento del limite del 30% del costo totale del progetto (di cui al comma 1, lettera c), procederà:

- a rideterminare il contributo in misura corrispondente allo scostamento percentuale in caso di variazioni che superino il limite suddetto ma entro la soglia del 50% del costo totale del progetto,

- a revocare il contributo nel caso di variazioni che superino il 50% del costo totale del progetto.

5. Non sono ammesse variazioni diverse da quelle sopraelencate. Nel caso in cui ricorrano comprovate **ipotesi di forza maggiore o caso fortuito**, cioè variazioni determinate da eventi straordinari ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto, non imputabili alla volontà del soggetto assegnatario del contributo, le stesse dovranno essere comunicate tempestivamente e documentate adeguatamente (ad esempio, per imprevedibile indisponibilità dei professionisti coinvolti nella realizzazione dell'evento, allerta meteo, disastri ambientali). In ogni caso, dovrà essere sempre privilegiata la sostituzione dell'artista con altro ritenuto di pari valore artistico o il recupero della data non effettuata entro il periodo di svolgimento della rassegna. Il Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, valutata la ricorrenza della forza maggiore o del caso fortuito che ha necessitato la soppressione dell'evento o la modifica, verificherà che la richiesta non pregiudichi la valutazione ottenuta in sede di Commissione di valutazione, o che quantomeno siano mantenute le finalità originarie del progetto, ricorrendo, se del caso, alla Commissione medesima. **Ove dovessero verificarsi conseguenti riduzioni di costi preventivati**, si applicherà quanto previsto dall'art. 21 comma 3 lett. a).

6. In caso di assenza di comunicazione tempestiva e/o di assenza di adeguata documentazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accogliere in sanatoria tali variazioni a norma del precedente comma; diversamente, sarà disposta la revoca del contributo.

7. Le variazioni, anche ove comunicate preventivamente, andranno evidenziate in fase consuntiva nella relazione descrittiva delle attività svolte, di cui all'art. 20 del presente Avviso.

Articolo 19 - Sponsorizzazioni

1. Il cofinanziamento a carico del soggetto proponente può essere coperto anche con sponsorizzazioni finanziarie da parte di soggetti terzi, cioè mediante un contratto con il quale un soggetto (sponsor) si impegna a fornire denaro ad un altro soggetto (sponsorizzato), in cambio della promozione del proprio nome, dell'immagine o del marchio.

2. Al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale (tutela dell'immagine del Comune e del decoro del centro storico), i soggetti assegnatari del contributo sono tenuti a rendere noti all'Amministrazione i relativi rapporti di sponsorizzazione, specificando l'oggetto della sponsorizzazione, il valore, nonché i benefit concessi allo sponsor.

3. L'eventuale spazio dedicato ai suddetti sponsor dovrà essere in termini di occupazione di suolo pubblico assolutamente minoritario rispetto allo spazio riservato all'attività culturale.

4. L'Amministrazione può richiedere che le somme relative a sponsorizzazioni, indicate nel piano economico-finanziario, possano essere documentate da contratto o da lettere di impegno dello sponsor. Laddove l'Amministrazione comunale ritenesse tali sponsorizzazioni incompatibili con le funzioni svolte dal Comune o con il luogo in cui si svolge l'evento, segnalerà al proponente l'inammissibilità della proposta chiedendo allo stesso le necessarie modifiche entro il termine fissato dall'Amministrazione. In assenza di queste ultime, la proposta selezionata non potrà essere accolta.

5. L'Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano sponsorizzazioni che: rechino un pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Firenze; contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; contengano messaggi offensivi o lesivi della dignità umana, contro la parità di genere o espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità generale.

6. I soggetti organizzatori sono tenuti, altresì, a veicolare gli sponsor della rassegna con le modalità che saranno indicate dall'Amministrazione comunale – Direzione Cultura e Sport.

Articolo 20 - Rendicontazione dei progetti

1. A conclusione del progetto, entro i termini per la presentazione della rendicontazione indicati nell'art. 7, il soggetto beneficiario deve presentare all'Amministrazione comunale attraverso la piattaforma digitale al link <https://servizionline.comune.fi.it/contributiculturali> la documentazione relativa alla realizzazione delle attività e della spesa del progetto ammesso a contributo.

2. La documentazione da presentare è la seguente:

1. relazione descrittiva delle attività svolte, redatta secondo il modello che verrà reso disponibile dal Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, che dovrà contenere: il logo, la descrizione dell'evento/eventi realizzato/i, la tempistica e la/le location, il numero di persone impiegate e/o coinvolte nell'organizzazione e realizzazione degli eventi, la documentazione fotografica, **dando anche evidenza dell'assolvimento degli obblighi di informazione e comunicazione previsti all'art. 17** il numero delle presenze di pubblico, l'indicazione delle eventuali variazioni di progetto intervenute in corso di realizzazione;

2. piano economico-finanziario consuntivo redatto secondo il modello che verrà reso disponibile dal Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, **che consente un agevole confronto con il piano economico preventivo.**

Il piano economico consuntivo dovrà:

- a) essere redatto evidenziando le voci di spesa incluse nel preventivo;
 - b) indicare le voci di spesa effettivamente sostenute (comprehensive degli eventuali oneri e importi Iva solo se non detraibili da parte del soggetto assegnatario) ed in linea con le spese ammissibili di cui all'art. 11;
 - c) indicare le voci di entrata effettivamente incassate o da incassare;
 - d) riportare nella colonna consuntivo la cifra effettivamente pagata per la voce di spesa al fine di rilevare le eventuali variazioni economiche a norma dell'art. 18;
 - e) essere in pareggio;
 - f) riportare un costo totale rendicontato non superiore al costo totale preventivato non oltre la misura massima del 5%.
- In caso contrario si procederà alla rimodulazione del contributo ai sensi dell'art. 21, comma 3, lett. e);

3. nota delle spese e delle entrate, redatta secondo il modello che verrà reso disponibile dal Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, contenente:

- a. lista dettagliata dei documenti di spesa allegati al rendiconto, con indicazione del numero del documento, l'oggetto, la data e l'importo;
- b. lista dettagliata dei documenti di entrata allegati al rendiconto, con indicazione del numero del documento, l'oggetto, la data e l'importo.

Gli **oneri previdenziali** devono essere indicati su una riga autonoma, collocata immediatamente dopo quella relativa al documento di riferimento (ad esempio, la busta paga). In alternativa, è consentita l'indicazione dell'importo pagato riportato nella quietanza (anche se riferito solo a una quota parte), a condizione che la quietanza sia accompagnata da un prospetto analitico che dettaglia gli oneri versati per ciascun soggetto.

4. copia dei giustificativi di spesa, cioè delle fatture o dei documenti contabili aventi valore probatorio equivalente. I documenti dovranno rispondere alla normativa tributaria applicabile ai redditi.

Sono da considerarsi, pertanto, ammissibili le spese dimostrate con fatture o con documenti che contengano gli elementi fondamentali della fatturazione, cioè:

- a. estremi identificativi dell'intestatario, che deve coincidere con il soggetto assegnatario del contributo o con uno dei componenti dell'A.T.S. nei limiti indicati nella scrittura privata;
- b. importo della spesa, che potrà essere imputato per intero o in quota parte, in questo ultimo caso, la quota parte deve essere evidenziata sia sulla fattura/documento che nella nota delle spese;
- c. descrizione della prestazione/attività effettuata, che deve essere coerente con il progetto co-finanziato;
- d. uno dei riferimenti indicati all'art.11.

Considerato che lo scontrino non contiene tali elementi fondamentali, non sarà ritenuto un giustificativo di spesa valido, fatta eccezione:

- del cd. "scontrino parlante" che dovrà riportare almeno i dati relativi alla natura, quantità, qualità dell'acquisto, l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente, la data di emissione, le cui spese dovranno comunque essere effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, secondo quanto indicato nell'art. 11;
- del semplice scontrino, nel caso di pagamenti in contanti, secondo quanto indicato nell'art. 11.

Le ricevute per erogazioni liberali o contributi all'attività istituzionale non sono giustificativi di spesa, ma soltanto di entrata.

Nel caso in cui si rilevino giustificativi di spesa irregolari per tempistica (al di fuori del periodo di eleggibilità), tipologia di spesa oppure non contenenti gli elementi fondamentali suindicati, il loro importo sarà qualificato come spesa inammissibile con le conseguenze disciplinate dall'art. 21 dell'Avviso.

Nel caso di partecipazione in A.T.S., le spese potranno essere sostenute da ciascuno dei partecipanti nel rispetto della ripartizione percentuale delle attività imputate a ciascuno di essi nella scrittura privata di costituzione dell'associazione.

La documentazione giustificativa delle spese non deve essere stata già utilizzata e non dovrà essere utilizzata per richiedere ulteriori contributi pubblici, fatta salva la possibilità di cumulo dei contributi pubblici per finanziare in percentuale l'intera spesa.

5. copia dei giustificativi di pagamento, cioè dei documenti di quietanza relativi ad ogni spesa (tranne nel caso dei costi coperti da contributi in natura e degli scontrini) che attestano il pagamento della spesa e l'incasso da parte del soggetto creditore.

6. copia dei documenti contabili di entrata, cioè documenti di diversa tipologia (contratti, lettere di impegno, erogazioni liberali...) che giustificano il successivo incasso nel conto corrente dedicato intestato al soggetto assegnatario del contributo. Per le entrate derivanti da contributi in natura, si rinvia a quanto indicato all'art. 12.

7. copia dei giustificativi di incasso, ove disponibili al momento della rendicontazione, cioè documenti da cui si evince il trasferimento delle voci di entrata nelle casse dell'ente.

Articolo 21- Decadenza, revoca e rimodulazione del contributo

1. La mancata trasmissione dell'atto di adesione e obbligo prima dell'inizio delle attività progettuali e comunque entro e non oltre il termine indicato con nota di sollecito, è causa di **decadenza** dal contributo.

2. Sono cause di **revoca** del contributo:

- a) la omessa presentazione della documentazione prevista dall'art. 20 o del rendiconto e/o della documentazione attestante le spese e le entrate, entro i termini di presentazione della rendicontazione delle attività e della spesa dei progetti di cui all'art. 7,
- b) la realizzazione parziale delle attività progettuali, nella misura inferiore al 60%, determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati, rispetto a quelli previsti nel piano economico approvato;
- c) la realizzazione variata del progetto approvato, qualora ne derivi la revoca in applicazione dell'art. 18 commi 2, 3, 4 e 6;
- d) la totale difforme realizzazione del progetto, rispetto a quello approvato;
- e) la perdita dei requisiti di ammissibilità soggettiva di cui all'art. 4 durante l'attuazione del progetto. Ove, a seguito della verifica di cui all'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73, l'assegnatario di contributo dovesse risultare inadempiente, sarà corrisposto in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione il solo importo pignorato;
- f) l'accertamento della violazione del divieto di doppio finanziamento per la medesima attività, secondo quanto indicato all'art. 1, comma 6;

3. Sono causa di **rimodulazione** del contributo, al fine di mantenere la percentuale di cofinanziamento posta a carico del Comune di Firenze in fase di approvazione del progetto:

- a) costo totale consuntivo quietanzato inferiore a quello previsto nel piano economico finanziario preventivo, ma comunque pari o superiore al 60% dei costi preventivati, il contributo verrà rideterminato in percentuale rispetto a quello concesso dal Comune di Firenze in fase di approvazione del progetto;
- b) variazioni del piano economico finanziario preventivo che superino la percentuale minima del 20% ai sensi dell'art. 18 comma 4: il contributo viene rideterminato in misura corrispondente allo scostamento percentuale riscontrato;
- c) accertamento di spesa inammissibile in sede di verifica della rendicontazione, per tipologia, per tempistica di realizzazione, per superamento dei limiti percentuali di cui all'art. 11, per modalità di pagamento;
- d) il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 17, che comporterà la rimodulazione del contributo liquidabile nella misura del 5%.
- e) il superamento del limite indicato all'articolo 20 comma 2 lettera f) che comporterà la rimodulazione del contributo liquidabile nella misura del 5%.

Articolo 22 - Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà **in unica soluzione**, a rimborso della spesa sostenuta, a seguito di verifica della rendicontazione finale presentata dal soggetto assegnatario.
2. Potrà essere richiesta un'anticipazione del 40% del contributo assegnato, **entro e non oltre il 15 giugno 2026 h.13,00** da presentare secondo il modello che sarà fornito dal Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, con contestuale presentazione di garanzia fideiussoria secondo le caratteristiche indicate nel successivo articolo.
3. In caso di anticipazione, il saldo del contributo sarà erogato a conclusione delle attività di verifica della rendicontazione finale.
4. L'erogazione del contributo verrà disposta con determinazione dirigenziale, mediante accredito sul conto corrente indicato nella domanda di partecipazione; in caso di A.T.S. l'erogazione verrà effettuata nei confronti del soggetto capofila.
5. Qualora il Comune di Firenze risultasse creditore, a qualunque titolo, nei confronti del soggetto assegnatario del contributo, all'atto dell'erogazione si procederà a trattenere dal contributo l'ammontare del credito dell'ente.

Articolo 23 - Garanzia fideiussoria

1. L'erogazione dell'anticipazione del contributo è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, che dovrà essere allegata alla richiesta di anticipazione **entro e non oltre il giorno 15.06.2026 h.13,00**, il cui costo è rendicontabile tra i costi diretti.
2. La garanzia fideiussoria intestata al Comune di Firenze dovrà recare le seguenti caratteristiche:
 - essere rilasciata alternativamente da: a) compagnie di assicurazione, iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, b) banche o istituti di credito iscritti all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, c) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Decreto legislativo n. 385/93 e ss.mm.ii..
 - avere importo pari al valore dell'anticipazione concessa;
 - prevedere che il fideiussore:
 - rinunci all'applicazione dell'art. 1901 del Codice civile, e che pertanto il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Comune di Firenze;
 - non possa recedere durante il periodo di efficacia della garanzia;
 - rinunci espressamente all'applicazione di cui all'art. 1955 c.c. e ad avvalersi dei termini di cui ai commi 1 e 3 ed all'eccezione all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, la garanzia dovrà essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto, ivi incluso il periodo di rendicontazione e contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'art. 1957 del Codice civile, fino alla liquidazione del contributo assegnato e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta, da ottenersi a cura della parte interessata;

- rinunci espressamente al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944, secondo comma, del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il soggetto assegnatario del contributo, fino al momento in cui l'Amministrazione provvederà a svincolare la fideiussione a norma del precedente punto;
- si impegni irrevocabilmente, ove ricorra la circostanza di dover provvedere a totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fideiussione, a pagare immediatamente all'amministrazione comunale, dietro semplice richiesta scritta cui sarà allegata copia conforme del relativo provvedimento, ogni eccezione rimossa, e senza necessità di alcuna ulteriore preventiva comunicazione, intimazione, messa in mora o richiesta nei confronti dell'ente, tutte le somme che il Comune di Firenze stesso richiederà fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Articolo 24 - Informativa trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento

1. In osservanza a quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (cosiddetto GDPR), si informa che i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla procedura in oggetto saranno raccolti presso la Direzione Cultura e Sport (Via Garibaldi, 7 Firenze) per le finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.
3. I dati potranno essere comunicati:
 - ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti, nei limiti consentiti dalla normativa in materia;
 - alle altre Direzioni del Comune di Firenze e ad altri Enti pubblici per lo svolgimento di controlli e di adempimenti (controlli sulle dichiarazioni sostitutive D.P.R. n. 445/2000, in materia di lotta alla criminalità mafiosa L. n. 575/1965 e adempimenti fiscali L. n. 633/1972);
 - alla Prefettura competente per gli accertamenti "antimafia" (se dovuti);
 - alla competente Agenzia delle Entrate per gli accertamenti fiscali;
 - a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
 - agli istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali avviene l'erogazione dei contributi concessi ai soggetti destinatari.
4. I trattamenti dei dati saranno ispirati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Al concorrente, in qualità di interessato, spettano i diritti di cui al Capo III del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
6. Titolare del trattamento è il Comune di Firenze – Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria – Firenze. Il Sub-Titolare del trattamento è la Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi, Dott.ssa Carmela Valdevies.
7. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune (Comune di Firenze – Responsabile della Protezione dei dati Personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour, n. 1 - 50129 Firenze – email: rpdprivacy@comune.fi.it)
8. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).
9. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del successivo decreto attuativo D.Lgs. n. 101/2018, i soggetti partecipanti acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all'espletamento della procedura di selezione dei progetti e alla successiva erogazione del contributo.
10. Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dott.ssa Carmela Valdevies, Dirigente del Servizio Eventi, Biblioteche e Archivi della Direzione Cultura e Sport.

Articolo 25 - Pubblicità e informazioni

Il presente Avviso sarà divulgato tramite la Rete civica del Comune di Firenze. Per qualsiasi chiarimento o informazione relativi all'Avviso e agli allegati, è possibile contattare l'Amministrazione esclusivamente via mail al seguente indirizzo: estatefiorentina@comune.fi.it

Articolo 26 - Norme di rinvio e foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rimanda alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia. Per qualsiasi controversia possa insorgere il Foro competente è quello di Firenze.

La Dirigente del Servizio
Eventi, Biblioteche e Archivi
D.ssa Carmela Valdevies